



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI/1

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO, VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALL'AGRICOLTURA DA FAUNA SELVATICA E DALL'ATTIVITA' VENATORIA.

ART. 1

Per garantire l'integrità della rendita agricola ai proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che abbiano subito danni da parte della **fauna selvatica protetta (cacciabile e non) o inselvaticata o da parte di sconosciuti nel corso dell'attività venatoria**, alle produzioni agricole, e/o opere in essi approntate ed al patrimonio zootecnico, saranno risarciti i danni come previsto dalla legge 157/92 e dalla L.R. 17/95, con esclusione di quelli causati da fauna particolarmente protetta ai sensi dell' art. 2 comma 1° della già citata legge 157/92, ed altre eventuali specie che verranno protette da norme nazionali o di direttive comunitarie o internazionali al cui indennizzo dovranno provvedere altri Enti in ossequio alla normativa vigente, fatte salve nuove disposizioni.

ART. 2

Le domande di risarcimento dovranno pervenire all'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI/1 entro e non oltre **giorni cinque (5)** dall'evento dannoso, complete sia nelle dichiarazioni che negli allegati, elencati all'art. 22 del presente regolamento, in caso contrario l'Ufficio competente provvederà a richiedere la regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta, pena l'archiviazione della pratica. **Qualora la domanda fosse incompleta o carente dei documenti richiesti non si procederà al sopralluogo fino alla regolarizzazione della stessa**, con conseguente rischio di non quantificabilità dei danni, quindi impossibilità di indennizzo. Nel caso in cui i danni si sono verificati in terreni già interessati nell'anno precedente e i documenti da allegare alla domanda stessa siano già agli atti dell'ufficio, gli interessati potranno ottenerne la presentazione dichiarando nella domanda che nessuna modificazione di fatto è avvenuta.

ART. 3

Sono risarcibili le seguenti tipologie di prodotti danneggiati:

- a) colture erbacce:
 - impianti di prati – pascoli;
 - colture foraggere, cerealicole, industriali, oleaginose e proteolaginose;
 - colture orticole;
 - pascoli permanenti;
- b) colture arboree in attualità di coltivazione:
 - frutteti, oliveti, vigneti e castagneti sia per quanto riguarda il frutto che l'impianto;
 - rimboschimento fino a tre anni dall'impianto;
- c) infrastrutture:
 - opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree;
 - opere quali fossetti per la regimazione delle acque;
- d) produzioni zootecniche ed ittiche.

ART. 4

L'A.T.C. RI/1 provvederà all'accertamento ed alla stima dei danni, tramite personale tecnico (agronomo, perito agrario, agrotecnico) in servizio presso l'ufficio competente ed incaricato di volta in volta dal Responsabile del servizio, ed in possesso di adeguata professionalità, ove particolari esigenze di carattere tecnico – organizzativo lo richiedano, l'A.T.C. RI/1 potrà avvalersi di particolari competenze stipulando convenzioni con Enti e liberi professionisti. **I sopralluoghi per la verifica dei danni denunciati, avverranno tempestivamente, comunque entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda** (art. 26 comma 3° L.R. 157/92), al fine di una precisa valutazione del danno e della specie che lo ha causato.

Ove il sopralluogo rivesta carattere di URGENZA, il richiedente è tenuto al versamento di € 25,82 (venticinque/82) sul c/c postale 43634450 intestato a ATC RI/1- via dei Flavi, 16 – 02100 RIETI - a seguito del quale il sopralluogo stesso dovrà essere evaso entro cinque giorni (5) dalla data di ricevimento della domanda.

ART. 5

Per i danni verificatisi successivamente all'accertamento del Tecnico incaricato sullo stesso terreno e per la stessa coltura, nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo riconosciuto se non previa presentazione di nuova istanza, nel rispetto dei tempi di cui sopra, fermo restando che i danni precedentemente stimati verranno detratti dalla stima successiva.

Nel caso di ripetuti danni, anche alla semina e/o in percentuale inferiore al 60% della superficie interessata, l'ATC o il richiedente, può convenire di valutare la produzione, così come prevista dall'art. 3, comma a) e risarcire l'intera produzione come stabilito dall'art. 10, comma 2) punto primo e terzo. In tale situazione le spese dell'istruttoria per l'ATC non sono più dovute. Tale opzione può essere incentivata ove le colture danneggiate si trovino a ridosso di aree protette, oasi, ecc.. ed in particolar modo laddove queste ultime non offrano condizioni di particolare sicurezza (recinzioni e quant'altro) per le aziende agricole.

ART. 6

Nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo verrà corrisposto ove sia impossibile valutare il danno riferito a frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto qualora per avverse condizioni atmosferiche non sia possibile effettuare i sopralluoghi in tempi utili o qualora il raccolto sia già stato effettuato, ad eccezione del mais da insilato qualora i danni siano verificabili anche dopo la raccolta, previo accordo con il Tecnico incaricato dall'ATC.

ART. 7

Nessun sopralluogo verrà effettuato e quindi nessun indennizzo verrà corrisposto per danni verificatisi in impianti di piante micorrizzate se non protette da idonee recinzioni. L'indennizzo verrà corrisposto qualora venisse accertata dal Tecnico incaricato, la rottura della recinzione da parte della fauna selvatica.

ART. 8

Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto qualora il prodotto non venga raccolto nel normale periodo, se non per cause di forza maggiore non dipendenti dall'interessato, ma da avverse condizioni atmosferiche, **con esclusione dei castagneti da frutto in quanto la caduta delle foglie non rende possibile una obiettiva valutazione dei danni verificatisi.**

ART. 9

I danni rientranti nelle casistiche di cui al comma 4° dell'art. 42 della L.R. 17/95 dovranno essere rivolte ai relativi Enti, Concessionari o organi di gestione in quanto competenti.

Nelle domande di risarcimento presentate all'ATC, gli interessati dovranno dichiarare che i danni subiti non rientrano nelle casistiche predette e che nessun indennizzo è stato ricevuto da altri Enti a tale

titolo. Qualora in fase di sopralluogo venisse accertato che la liquidazione dei danni denunciati sia di competenza di altri soggetti o i danni siano inesistenti, al richiedente verranno addebitate le spese sostenute per il sopralluogo.

ART. 10

Danni alle colture Cerealicole, Foraggere ed ai prati – pascoli causati alla semina :

1) qualora il danno accertato risulti interessare una quota superiore al 60% della superficie investita dalla coltura danneggiata deve essere ammessa la risemina, in tal caso il risarcimento è corrispondente al costo delle sementi e della manodopera, delle lavorazioni e dei trattamenti necessari al ripristino della coltivazione. Tale indennizzo avverrà a presentazione da parte dell'interessato di fatture attestanti l'acquisto delle sementi stesse (tranne grano). Nel caso di risemina (totale e parziale), il richiedente, ove a raccolto avvenuto verificasse una riduzione dello stesso, superiore al 15% della media dell'anno corrente, può chiedere un pari risarcimento all'ATC producendo tutte le fatture di vendita del prodotto stesso, unitamente a fatture di acquisto dei carburanti, dei concimi, antiparassitari (ove utilizzati), contoterzisti o altra documentazione richiesta comprovante l'effettiva veridicità di quanto richiesto.

2) Nel caso in cui il danno interessi meno del 60% della superficie investita dalla coltivazione il risarcimento viene calcolato sulla base di:

- valutazione economica del prodotto sul campo fornita dai **mercuriali della Camera di Commercio o dall'ISMEA di Roma – Istituto per Studi Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo, con riferimento all'epoca di raccolta;**
- entità della superficie danneggiata;
- produzione media zonale.

3) Nel caso in cui l'interessato si rifiuti o per qualsiasi motivo ritardi l'operazione di risemina, tanto da compromettere la risemina stessa, verranno risarcite soltanto le spese sostenute (sementi, concimi, trattamenti e lavorazioni).

4) Nel caso in cui la risemina non possa essere effettuata per avverse condizioni atmosferiche verrà corrisposto il risarcimento del prodotto considerato maturo, detraendo dal valore stimato della produzione media probabile, il costo delle spese di raccolta e condizionamento non sostenute.

ART. 11

Danni in fase di maturazione delle colture:

viene ammesso a risarcimento la perdita del prodotto in fase di maturazione, detraendo dal valore stimato della produzione (media probabile attesa) il costo delle spese di raccolta e condizionamento non ancora sostenute per la commercializzazione, applicando i prezzi del prodotto sul campo dati dai mercuriali della Camera di Commercio o dall'ISMEA di Roma – Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo, con riferimento all'epoca della raccolta.

ART. 12

Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto per danni causati a depositi di mais insilato, alle cosiddette ricciare delle castagne e simili, qualora gli stessi non siano protetti da idonee recinzioni. Il risarcimento sarà riconosciuto dopo accertamento della rottura da parte della fauna selvatica delle recinzioni predette e sarà commisurato al valore medio di mercato determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio o dall'ISMEA di Roma - Istituto per studi, Ricerche e informazioni sul Mercato Agricolo, con riferimento all'epoca di raccolta.

ART. 13

Qualora il danno venga causato in fase intermedia il risarcimento sarà commisurato alle spese colturali sostenute fino al momento del danno più il 75% del valore stimato dalla produzione media, tale risarcimento (del 75%) verrà detratto qualora sarà praticata la sostituzione della coltura stessa.

Nel caso di danni al cotico erboso verrà corrisposto un risarcimento equivalente al costo del lavoro occorrente per il ripristino, secondo il prezario regionale e non sono ammesse domande e quindi

riconosciuti risarcimenti qualora nell'arco della stessa annata agraria si siano verificati danni nello stesso punto di quelli precedenti.

ART. 14

I danni alle colture orticole, siano essi destinati alla commercializzazione che all'autoconsumo, verranno liquidati in base alla superficie danneggiata, prezzo del prodotto e produzione media zonale.

ART. 15

Danni alle colture Arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto).

Qualora il danno sia tale da consigliare la sostituzione di piante, l'ammontare del risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle sostituzioni messe a dimora, incrementato di un valore, calcolato sulla base dei criteri precedenti, pari alla perdita di prodotto.

Il risarcimento avverrà previa presentazione di fatture attestanti l'acquisto delle sostituzioni e a dimostrazione dei lavori eseguiti.

ART. 16

Danni alle produzioni zootecniche ed ittiche:

per il danno al patrimonio zootecnico deve intendersi la perdita definitiva di animali da allevamento per aggressione della fauna selvatica o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria, l'indennizzo avverrà previo sopralluogo e a presentazione di certificazione/i del servizio veterinario della A.S.L. attestanti la specie che lo ha determinato e l'avvenuta distruzione, fermo restando che non saranno risarciti danni all'interno di recinti assimilabili a fondi chiusi, ad eccezione dei casi di accertata rottura dei recinti stessi oppure di accertato ingresso da parte della selvaggina. Il risarcimento è determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio o dall'ISMEA di Roma. **Nessun sopralluogo verrà effettuato e nessun indennizzo riconosciuto per danni causati agli animali lasciati allo stato brado ed incustoditi.**

Per i danni causati alle produzioni ittiche nessun risarcimento sarà riconosciuto qualora gli impianti non siano recintati e coperti da reti ad evitare incursioni sistematiche di mammiferi o uccelli.

ART. 17

Danni ai rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto.

Ove si verifichi la necessità di sostituzioni parziali nella piantagione danneggiata il risarcimento viene calcolato sulla base del costo delle piante e manodopera per messa a dimora, fermo restando che la liquidazione avverrà a presentazione di fatture attestanti l'acquisto delle piante stesse ed a dimostrazione del lavoro eseguito.

ART. 18

La liquidazione dei danni avverrà come appresso:

- 1) danni verificatisi all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi di protezione della Fauna, Centri Pubblici di Produzione della Fauna Selvatica allo stato naturale, il risarcimento sarà pari al 100% del danno stimato;
- 2) **per i danni subiti da Coltivatori Diretti o Imprenditori Agricoli a titolo principale il risarcimento sarà pari al 100% del danno stimato qualora dimostrino l'iscrizione all' INPS e alla Camera di Commercio;**
- 3) **per danni subiti da altri richiedenti iscritti alla sola Camera di Commercio il risarcimento sarà pari al 90% del danno stimato;**
- 4) **per danni subiti da altri richiedenti non in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e 3, il risarcimento sarà pari all'80% del danno stimato;**
- 5) non sono ammessi indennizzi per danni stimati inferiori ad € 51,63 (cinquantuno/63);
- 6) i danni causati al patrimonio zootecnico accertati e certificati, saranno risarciti con criteri di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo;

- 7) nessun risarcimento sarà riconosciuto e quindi nessun danno sarà liquidato per danni verificatisi al patrimonio zootecnico allo stato brado, lasciato incustodito;
- 8) nessun risarcimento sarà riconosciuto e quindi nessun danno sarà liquidato per danni verificatisi ai prodotti conservati nelle adiacenze delle abitazioni e comunque in zone inibite alla caccia, qualora gli stessi non siano protetti da idonee recinzioni. L'indennizzo sarà riconosciuto qualora il tecnico incaricato verifichi che le recinzioni stesse siano state danneggiate dalla fauna selvatica.

ART. 19

Nelle aree destinate a Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione della fauna e Centri Pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, non costituitesi per manifesta opposizione da parte dei proprietari o conduttori dei terreni, pur rimanendo in esse precluso l'esercizio venatorio, i danni verranno risarciti nei modi previsti dal punto 2 del precedente articolo.

Qualora venissero istituiti campi di gara fissi, considerati impianti sportivi a tutti gli effetti per l'effettuazione di gare cinofile di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, gli eventuali danni saranno accertati dai tecnici incaricati dall'ATC RI/1. Nel caso in cui questi non siano gestiti dall'ATC RI/1 bensì da altri Enti, Associazioni o soggetti privati, a questi farà carico l'onere dell'accertamento e risarcimento degli stessi.

ART. 20

Indennizzo dei danni stimati:

l'ATC RI/1 è incaricato (comma 3° art. 29 L.R. 17/95) a svolgere il sopralluogo a seguito di presentazione della domanda nei tempi previsti dall'attuale regolamento. Successivamente provvederà ad inoltrare un rendiconto annuale e la relativa documentazione all'Amministrazione Provinciale di Rieti che dovrà provvedere alla liquidazione del danno accertato previo trasferimento dei fondi necessari a tale titolo dalla Regione Lazio.

ART. 21

Superati i termini relativi ai tempi stabiliti per l'accertamento da parte dei tecnici incaricati dell'ATC RI/1 di cui all'art. 4 del presente regolamento, possono essere presentate, da parte dei soggetti interessati, perizie di parte effettuate da Tecnici iscritti agli albi professionali.

ART. 22

Nelle domande dovranno essere specificati:

- dati anagrafici completi di residenza, codice fiscale e recapito telefonico;
- dati catastali;
- titolo di proprietà o di possesso;
- luogo e data dell'evento dannoso;
- tipo di produzione danneggiata o di impianto e/o infrastrutture danneggiati;
- la quantità o stima del danno;
- le caratteristiche del danno in relazione alle specie che lo hanno causato.

Dovrà inoltre essere dichiarato:

- a) di non aver richiesto né ottenuto alcun indennizzo da altri Enti ed Associazioni per i danni denunciati;
- b) che i danni non rientrano nella casistica di cui al comma 4° della art. 2 della L.R. 17/95;
- c) che il danno è stato causato dalla fauna selvatica protetta o dall'attività venatoria;
- d) che i danni denunciati non sono stati causati dalle specie particolarmente protette di cui al comma 1° dell'art. 2 della legge 157/92;
- e) l'indicazione se il terreno interessato ricade all'interno di una Zona di Ripopolamento e Cattura, di un'Oasi di protezione della fauna, di un centro pubblico di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o in territorio libero alla caccia;
- f) di non aver ucciso gli animali che hanno causato il danno denunciato.

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) ricevuta del versamento di € 25,82 (venticinque/82) sul c/c postale n° 43634450 a favore dell'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RI/1 – via dei Flavi, 16 – 02100 Rieti con la seguente causale: “Spese tecniche di sopralluogo urgente danni da fauna anno 200...” (art. 4 del presente regolamento) – **QUALORA SI TRATTI DI RICHIESTA DI SOPRALLUOGO URGENTE** (entro 5 giorni dalla data di presentazione della domanda);
- 2) certificato di iscrizione all'INPS e/o alla CCIAA;
- 3) planimetria catastale 1:2000;
- 4) visure catastali al NCT (Nuovo Catasto Terreni) di data non superiore a 6 mesi;
- 5) autocertificazione attestante il titolo di godimento dei terreni interessati dai danni qualora il richiedente NON sia proprietario o contratto di affitto;
- 6) qualora si tratti di danni al patrimonio zootecnico presentare certificazione del Servizio veterinario della ASL attestante la specie che ha causato il danno e la certificazione dell'avvenuta distruzione.

ART. 23

ATC RI/1 può stipulare convenzioni con altri Enti, CONSORZI E Concessionari di Aziende Faunistiche Venatorie ed Aziende Agrituristiche Venatorie per fornire il supporto tecnico per le stime dei danni, con spese a totale carico degli Enti o soggetti richiedenti, spese che dovranno essere quantificate e documentate, riferite al periodo del sopralluogo stesso.

ART. 24

Le richieste di sopralluogo saranno evase in ordine di arrivo. Sarà ammessa deroga per accertare necessità/opportunità oggettive, per richieste di sopralluogo anche se pervenute successivamente ad altre giacenti, motivate dai tempi di raccolta e da zone di intervento dei tecnici incaricati.

